

176.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	4251	<b>Disegno di legge di conversione n. 2346:</b>	
<b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali</b> (Trasmissione di documento) .....	4251	(Articolo unico) .....	4225
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze) ..	4245	(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	4225
<b>Disegno di legge di conversione S. 1552 (approvato dal Senato) n. 2375:</b>		(Articoli del relativo decreto-legge) .....	4228
(Articolo unico) .....	4209	(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .....	4231
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	4209	(Ordini del giorno) .....	4241
(Emendamento ed articolo aggiuntivo) .....	4212	<b>Missioni vevoli nella seduta del 9 maggio 1995</b> .....	4245
<b>Disegno di legge di conversione n. 2393:</b>		<b>Presidente del Consiglio dei ministri</b> (Trasmissione di documento) .....	4245
(Articolo unico) .....	4215	<b>Proposte di legge:</b>	
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	4215	(Annunzio) .....	4245
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	4216	(Trasmissione dal Senato) .....	4245
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	4219	<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> .....	4251
		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	4251

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1552. — CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 1995, N. 89, RECANTE  
MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECO-  
NOMICO DEL PERSONALE STATALE E IN MATERIA DI  
PUBBLICO IMPIEGO (APPROVATO DAL SENATO) (2375)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 luglio 1994, n. 469, 27 settembre 1994, n. 552, 25 novembre 1994, n. 650, e 26 gennaio 1995, n. 25.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 2.

1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione del-

l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornalieri;

c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.

ARTICOLO 3.

1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.

ARTICOLO 4.

1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire

220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.

#### ARTICOLO 5.

1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonché per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

#### ARTICOLO 6.

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.

#### ARTICOLO 7.

1. A parziale modifica del comma 9 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), limitatamente ad un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per soddisfare indispensabili esigenze connesse con i compiti relativi alla contrattazione per il pubblico impiego, può essere autorizzata ad avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque unità indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto è impegnato al cinquanta per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, o dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pari al cinquanta per cento di quello attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno. L'articolo 50, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, va interpretato nel senso che l'impiego di personale di altre amministrazioni in posizione di comando è consentito anche a tempo parziale.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unità, è concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.

4. Al fine di garantire la conclusione dei contratti di comparto del pubblico impiego, l'ARAN, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può direttamente

avvalersi di consulenti a tempo determinato, nel limite massimo di cinque unità, di comprovata qualificazione professionale. Sull'attuazione della presente norma, il presidente dell'ARAN invia annualmente dettagliata relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che riferisce al Parlamento.

## ARTICOLO 8.

1. Gli stanziamenti e i fondi comunque utilizzati per la erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale soggetto a contrattazione collettiva, ivi compreso quello addebitato agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti negli appositi capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per l'anno 1995, possono essere destinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al finanziamento di istituti di retribuzione accessoria finalizzati alla incentivazione della produttività previsti dai contratti medesimi, fino al limite massimo del 20 per cento di ciascuno stanziamento iniziale relativo al 1994.

2. Il trasferimento degli stanziamenti di cui al comma 1 viene effettuato, con decreti del Ministro del tesoro mediante iscrizione ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Alla ripartizione del predetto fondo tra le amministrazioni interessate si provvede, altresì, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di quanto statuito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

## ARTICOLO 9.

1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai di-

pendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, anche per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico ed ai fini della rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica dell'Istituto.

2. È fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

## ARTICOLO 10.

1. Dalla data di costituzione dell'ente « Poste Italiane », stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e fino alla trasformazione dell'ente stesso in società per azioni, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, modificato ed integrato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350, e dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

## ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

1. Le operazioni di trasformazione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato di cui al comma 2 e al comma 6 dell'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, si concludono in relazione al verificarsi delle vacanze di organico che le Amministrazioni intendono ricoprire in relazione ai carichi di lavoro. Fino alla predetta scadenza sono prorogati i contratti in essere. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio delle singole Amministrazioni.

6. 1.

Bolognesi, Cocci, Calvanese.

ART. 10.

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

1. Con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Personale*). — 1. Il trattamento economico e giuridico di tutto il personale dipendente della Cassa depositi e prestiti è disciplinato in base alle norme del codice civile.

2. Tutte le spese per il personale sono a carico del bilancio della Cassa depositi e prestiti ».

10. 01.

Calderoli.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1995,  
N. 106, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE  
DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E  
PROVINCIALI (2393)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 1° ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, e 8 febbraio 1995, n. 33.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 4, le parole: « di base » sono soppresse;*

*al comma 5, le parole: « entro il 31 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso 1, la parola: « prioritariamente » è soppressa;*

*al comma 1, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, a un apposito ufficio istituito presso la Presidenza della giunta regionale, avvalendosi delle strutture tecnico-logistiche dell'assessorato al personale o dell'assessorato preposto. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, tale ufficio trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione. Qualora l'ufficio di cui al presente comma non sia in grado di completare la gestione dei processi di mobilità, la comunicazione è effettuata, su richiesta dell'ufficio medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che espletterà le funzioni mediante la medesima procedura prevista dal presente articolo ».

*All'articolo 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano dopo la rideterminazione delle dotazioni organiche e dei carichi di lavoro.

3-ter. Il comma 8 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale da inquadrare in ruolo e con rapporto a tempo indeterminato anche utilizzando gli idonei delle graduatorie dei concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1990, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997” ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « e qualora la commissione abbia già dato inizio alle prove concorsuali, ivi compresa la valutazione dei titoli » sono soppresse.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

*(Disposizioni concernenti gli  
enti locali dissestati).*

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiara-

rato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

ART. 2.

*(Disposizioni relative alle procedure di mobilità).*

1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

« ART. 16-bis. — *(Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali).* — 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In man-

canza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione. ».

ART. 3.

*(Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie).*

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

« 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

*11-bis.* Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità. ».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993,

n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis.

#### ART. 4.

*(Validità delle graduatorie).*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

#### ART. 5.

*(Procedure concorsuali).*

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994 e qualora la commissione abbia già dato inizio alle prove concorsuali, ivi compresa la valutazione dei titoli, sono fatte salve le

disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

#### ART. 6.

*(Numero degli assessori).*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane. » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane. ».

#### ART. 7.

*(Fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale).*

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province ed alle comunità montane un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di

imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga invece disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

## ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

## ART. 01.

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare le assunzioni presso gli enti locali e non può essere variato se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

## 1. 01.

Fontan.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: trattamento economico inserire le seguenti: di base.

## 1. 2.

La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole da: il 31 dicembre 1993 a: presente decreto, con le seguenti: la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando.

## 1. 1.

Bolognesi, Cocci, Calvanese.

Al comma 5, sostituire le parole da: entro la data fino a: presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 1994.

## 1. 3.

La Commissione.

## ART. 2.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: l'articolo 16-bis con le seguenti: il comma 2 dell'articolo 16-bis.

Conseguentemente, al capoverso 1, sostituire le parole da: Art. 16-bis fino a: 1 con la cifra: 2 e al capoverso 2 sopprimere la cifra: 2.

## 2. 1.

Fontan.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: vengono espletate inserire la seguente: prioritariamente.

## 2. 3.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: completare la gestione dei processi di mobilità con le seguenti: espletare gli adempimenti di cui al presente comma.

## 2. 2.

La Commissione.

## ART. 3.

*Al comma 1, capoverso 11, primo e secondo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 15.000.*

## 3. 1.

Fontan.

Al comma 1, capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori che sono stati impegnati per almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilità di organico, possono essere assunti, anche in deroga ai limiti di età, nell'ambito della pianta organica, provvisoriamente rideterminata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, mediante concorso riservato sui posti disponibili.

## 3. 2.

Procacci, Luigi Marino.

*Al comma 2, sopprimere le parole:*, nell'ambito dei posti vacanti.

## \* 3. 3.

Caccavale.

*Al comma 2, sopprimere le parole:*, nell'ambito dei posti vacanti.

## \* 3. 4.

Fontan.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzino

personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conclusesi in data antecedente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono indire concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

## 3. 7.

Gilberti, Superchi.

*Sostituire il comma 3-bis con il seguente:*

*3-bis.* Le disposizioni dell'articolo 3, commi dal 47 al 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

## 3. 5.

Fontan.

*Sopprimere il comma 3-ter.*

## 3. 9.

La Commissione.

*Al comma 3-ter, all'alinea, sostituire le parole:* il comma 8 dell'articolo 22 *con le seguenti:* il primo periodo del comma 8 dell'articolo 22.

## 3. 8.

La Commissione.

*Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:*

« 3-quater. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di corrispondere ad esigenze dell'amministrazione, possono, a carico del loro bilancio, trasformare, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, il profilo professionale dei propri dipendenti che sono inquadrati nelle qualifiche funzionali fino alla quinta ».

## 3. 6.

Fontan.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2. In caso di destituzione per condanna, è ammesso lo svolgimento di concorsi pubblici riservati al personale assunto a tempo determinato di cui al comma 1.

3. 02.

Ronchi.

ART. 4.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non si applicano agli enti locali. Tali enti, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, devono disciplinare le procedure di accesso agli impieghi mediante atti di organizzazione adottati dalle rispettive giunte, ai quali deve essere assicurata adeguata pubblicità.

4. 1.

Fontan.

ART. 5.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Interpretazione autentica).*

1. L'espressione « requisiti richiesti dal relativo bando e dal profilo professionale a cui intende accedere » contenuta nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, va interpretata nel senso che fra i requisiti richiesti

dal profilo professionale deve prevedersi il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni nei pubblici concorsi.

5. 01. Ferrara, Prestigiacomo, Mario Masini.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

6. 2.

Teso.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

6. 1.

Fontan.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Aspettativa per motivi personali).*

1. Gli enti locali possono discrezionalmente concedere, su domanda del dipendente, un'aspettativa per motivi personali per una durata non superiore a due anni.

2. Il dipendente, durante il periodo di aspettativa non ha diritto a nessun assegno.

3. Il tempo trascorso in aspettativa, ai sensi del presente articolo non è computato ai fini dell'attribuzione di qualsiasi trattamento economico avente il carattere della automaticità, né per il trattamento di quiescenza e di previdenza e non è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio.

4. Il dipendente collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo può essere sostituito con personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per

tutta la durata dell'assenza. Qualora, allo scadere dell'aspettativa, il dipendente non riprenda servizio, è considerato decaduto trascorsi quindici giorni dalla notifica di un formale atto di messa in mora, adottato allo scadere del periodo di aspettativa da parte dell'ente interessato.

6. 03.

Fontan.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Aspettativa per motivi personali).*

1. Gli enti locali possono concedere, a propria insindacabile discrezione, su domanda del dipendente, una aspettativa per motivi personali per una durata non superiore ai due anni.

2. Il dipendente, durante l'aspettativa ai sensi del presente articolo, non ha diritto a nessun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della attribuzione di qualsiasi trattamento economico avente il carattere della automaticità, né per il trattamento di quiescenza e di previdenza e non è valutabile ad ogni effetto quale anzianità di servizio.

3. Il dipendente collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo può essere sostituito con personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per tutta la durata dell'assenza.

4. Qualora, allo scadere dell'aspettativa, il dipendente non riprenda servizio, l'ente provvede ad invitarlo ad ottemperare a tale obbligo entro quindici giorni, trascorso inutilmente tale termine il dipendente viene dimesso d'ufficio.

6. 01.

Caccavale.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

1. La disciplina prevista dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come autenticamente interpretata dall'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per i cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive è applicata ai componenti delle giunte comunali e provinciali, nominati ai sensi dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

6. 02.

Vigneri, Soda.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

7. 1.

Bonafini, Teso, Bizzarri.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 96, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE USATE E DEGLI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI NEI CENTRI STORICI E NELLE ISOLE DEI COMUNI DI VENEZIA E DI CHIOGGIA (2346)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, 30 novembre 1994, n. 659, e 31 gennaio 1995, n. 27.

MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

*al comma 1, capoverso 1, le parole: « , ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", » sono soppresse; le parole: « progetti di fognatura e di depurazione delle acque » sono sostituite dalle seguenti: « progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle ac-*

*que »; e le parole: « dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili » sono sostituite dalle seguenti: « dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989 »;*

*al comma 1, capoverso 2, le parole: « I progetti » sono sostituite dalle seguenti: « I progetti di massima di cui al comma 1 »; e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonché variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori »;*

*al comma 1, capoverso 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di impianti di depurazione in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia »; e all'ultimo periodo, le parole: « , salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità » sono sostituite dalle seguenti: « , fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti »;*

al comma 1, dopo il capoverso 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139 »;

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: « o presentino » sono soppresse e le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1996 »; il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole: « anche alle aziende artigiane produttive » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti » e le parole: « o presentino » sono soppresse.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmus. Sono esclusi dalla competenza della Commis-

sione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1987, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali”.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: “Per le finalità” sono sostituite dalle seguenti: “Solo per le finalità”.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole”.

4. All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza”.

5. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

6. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

“Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole”.

7. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

8. All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“È consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti e di Punta Sabbioni” ».

#### *All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole:* « ad eccezione del Lido » *sono sostituite dalle seguenti:* « al Lido »;

*al comma 3, all'alinea, le parole:* « è inserito il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono inseriti i seguenti »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:*

« 2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361 »;

*al comma 5, capoverso 4, le parole:* « , di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994 »;

*dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

« 5-bis. Ai mutui di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, non si applica l'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 »;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 6-bis. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904 e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti” ».

#### *All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole:* « vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono formate »;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 2-bis. Lo Stato cede a titolo gratuito ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.

2-ter. La regione adeguata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.

2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata n. 72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate ».

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

« ART. 5-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

2. All'articolo 23, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo le parole: "nelle isole della laguna" sono aggiunte le seguenti: " , nel litorale di Cavallino Treporti" ».

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

« ART. 6. — 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

"3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli inter-

venti finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta".

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è abrogato ».

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

« ART. 6-bis. — 1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati.

2. Sono fatti salvi gli atti, i rapporti e gli effetti prodotti dalle disposizioni citate al comma 1 ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

« ART. 10 (*Venezia e Chioggia*). — 1. I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti

di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio

1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi ».

#### ART. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal

decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria ».

#### ART. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 1995, » e le parole: « a Venezia insulare, alle isole della laguna » sono sostituite dalle seguenti: « al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del Lido, al litorale di Pellestrina ».

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ».

3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del

presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

« 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996 ».

6. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'ambito dell'intero territorio comunale ».

#### ART. 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

#### ART. 5.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di

Chioggia, vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

#### ART. 6.

1. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante, è autorizzata la spesa di lire cinque miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360.

#### ART. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 1.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e comporta

*dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.*

1. 1.

Vigneri.

*Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: impianti di depurazione con le seguenti: sistemi di trattamento.*

1. 2.

Vigneri.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.*

\* 1. 3. Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.*

\* 1. 4.

Cecconi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano anche ai comuni del bacino scolante in laguna che abbiano già avviato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, usufruendo dei fondi stanziati dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, i lavori di adeguamento del sistema collettore dei reflui nella rete consortile affluente all'impianto di depurazione di Fusina.

1. 5. Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 1-bis.

*Sopprimerlo.*

1-bis. 1.

Vigneri.

*Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola: vincolante.*

1-bis. 2.

Vigneri.

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.*

1-bis. 3. Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: e le opere interne di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni con le seguenti: e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.*

1-bis. 10.

La Commissione.

*Al comma 3, sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

« 3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni ».

1-bis. 4.

Turroni.

*Al comma 3, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: esprime il proprio parere inserire le seguenti: sugli interventi di cui al comma 1.*

1-bis. 11.

La Commissione.

*Sopprimere il comma 4.*

1-bis. 5.

Vigneri.

*Al comma 6, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: situati fino alla fine del periodo con le seguenti: del comprensorio il cui ambito è definito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale del Veneto 27 febbraio 1990, n. 17.*

**1-bis. 6.** Turrone, Dorigo, Scalia, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Al comma 6, al capoverso, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a centoventi giorni.*

**1-bis. 7.** Turrone.

*Al comma 6, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 6, al capoverso, sopprimere il quarto periodo.*

**1-bis. 12.** La Commissione.

*Al comma 6, al capoverso, sopprimere il quarto periodo.*

**1-bis. 8.** Turrone.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

**6-bis.** Il piano territoriale provinciale di Venezia, oltre ai contenuti e alle competenze indicati nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e nella legge regionale del Veneto 27 giugno 1985, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, dovrà ricomprendere anche i contenuti del piano comprensoriale di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile

1973, n. 171, nel rispetto degli indirizzi ivi previsti ed in conformità agli strumenti di pianificazione regionale.

**1-bis. 9.** Turrone.

ART. 2.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

ART. 2-bis.

1. Al fine di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza, sono vietate la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990, e nel territorio della provincia di Rovigo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì vietate nel tratto di mare esteso per dodici miglia marine dalla linea di costa e compreso tra la foce del fiume Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po.

ART. 2-ter.

1. Nel tratto di mare territoriale compreso fra il limite delle dodici miglia marine dalla costa di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis, e il limite del confine concordato della piattaforma continentale italiana, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, alle istanze di permesso di prospezione, di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione, presentate anche prima della data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2. Per la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dalle disposizioni richiamate al comma 1, finalizzata prioritariamente alla valutazione dell'entità della subsidenza e della sua estensione effettiva, la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988,

n. 67, è integrata da due rappresentanti della regione Veneto designati dalla giunta regionale.

3. Ai permessi di ricerca rilasciati nel tratto di mare territoriale individuato nel comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

**2. 010.**

Turroni, Scalia.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. È fatto divieto dal 31 dicembre 1995 di estrarre idrocarburi allo stato liquido o gassoso dal sottosuolo delle acque territoriali prospicienti la costa adriatica a nord del Po di Goro (latitudine 44° 50' 00" N), compresa l'area della laguna di Venezia così come delimitata dalla conterminazione lagunare, ai fini della sicurezza e della prevenzione dei fenomeni della subsidenza, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto.

**2. 04.**

Menegon.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 2. 05.

*Al comma 1, dopo le parole: è vietata inserire le seguenti: ogni nuova concessione per.*

**0. 2. 05. 1.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al fine di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza è vietata l'estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi dal sottosuolo

delle acque territoriali prospicienti la costa adriatica a nord del parallelo passante per il faro della foce del Po di Goro.

**2. 05.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Ai fini di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza è vietata l'estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi, nelle acque territoriali prospicienti la costa adriatica a nord della foce del Po di Goro.

**2. 03.**

Turroni.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di subsidenza, è vietata l'estrazione di idrocarburi o gas nel raggio di dodici miglia nautiche dalla costa della regione Veneto.

**2. 02.**

Battaglia, Azzano Cantarutti.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I permessi di ricerca rilasciati nel tratto di mare compreso tra la foce del fiume Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po, esteso per 12 miglia marine dalla linea di costa sono sospesi fino al 31 dicembre 1995.

**2. 06.**

Vigneri.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al fine di prevenire e di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza sono as-

soggettate alla valutazione di impatto ambientale tutte le perforazioni e tutte le coltivazioni di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi dal sottosuolo delle acque prospicienti la costa adriatica a nord del parallelo passante per il confine nord della provincia di Rimini. In attesa dell'espletamento delle procedure della valutazione di impatto ambientale sono sospese, nelle condizioni di massima sicurezza, tutte le attività di estrazione.

**2. 08.**

Scalia, Turrone, Mattioli.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al fine di prevenire e di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale tutte le perforazioni e tutte le coltivazioni di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi dal sottosuolo delle acque prospicienti la costa adriatica a nord del parallelo passante per il faro della foce del Po di Goro. In attesa dell'espletamento delle procedure della valutazione di impatto ambientale sono sospese, nelle condizioni di massima sicurezza, tutte le attività di estrazione.

**2. 09.**

Scalia, Turrone, Mattioli.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al fine di prevenire e di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale le attività di perforazione e di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi dal sottosuolo delle acque prospicienti la costa adriatica a nord del parallelo passante per il faro della foce del Po di Goro. In attesa dell'attivazione della valu-

tazione di impatto ambientale le attività di estrazione già operative sono sospese nelle condizioni di massima sicurezza.

**2. 07.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di subsidenza, per procedere all'estrazione di idrocarburi e gas al largo della costa della regione Veneto, è necessario il preventivo parere favorevole rilasciato dal Ministero dell'ambiente, di concerto con la regione Veneto.

**2. 01.**

Battaglia, Azzano Cantarutti.

ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « ,limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia ».

**3. 1.** Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « Per un periodo fino a: e le parole.*

**3. 2.** Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1995.*

**3. 9.**

Vigneri.

*Al comma 1, dopo le parole: « a Venezia insulare, alle isole della laguna inserire le seguenti: e al centro storico di Chioggia.*

**3. 3.** Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Al comma 1, sostituire le parole: al Lido con le seguenti: ad eccezione del Lido.*

**3. 4.** Perale.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « accertate necessità ».

*1-ter.* All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile ».

**\* 3. 6.** Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « accertate necessità ».

*1-ter.* All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile ».

**\* 3. 21.** Turrone, Dorigo.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « documentate, accertate e verificate necessità ».

**3. 5.** Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « accertate necessità ».

**3. 7.** Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha acquisito la disponibi-

lità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco ».

### 3. 20.

La Commissione.

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dai seguenti:

« 2. Nella compravendita di immobili destinati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 1996, il comune ha diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà ovvero il trasferimento della proprietà è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando la cessione delle quote di proprietà ovvero il trasferimento della proprietà avviene a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune.

Si applicano le procedure e i termini di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 38 e l'articolo 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

*2-bis.* Se l'immobile situato negli ambiti territoriali di cui al comma 1 è locato, il comune nel cui territorio si trova l'immobile può, qualora il conduttore non intenda esercitare il proprio diritto di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392,

esercitare la prelazione alle stesse condizioni, modalità e termini, e il diritto di riscatto ai sensi dell'articolo 39 della stessa legge. A tal fine la comunicazione del locatore di cui all'articolo 38, commi primo e secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato.

*2-ter.* Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361 ».

### 3. 8.

Vigneri.

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dai seguenti:

« 2. Nella compravendita di immobili destinati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e fino al termine ivi indicato, il comune ha diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà ovvero il trasferimento della proprietà è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando la cessione delle quote di proprietà ovvero il trasferimento della proprietà avviene a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune.

Si applicano le procedure e i termini di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 38 e l'articolo 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

*2-bis.* Se l'immobile situato negli ambiti territoriali di cui al comma 1 è locato, il comune nel cui territorio si trova l'immobile può, sempre entro il termine fissato

wnel comma 1, e qualora il conduttore non intenda esercitare il proprio diritto, esercitare la prelazione alle stesse condizioni, modalità e termini di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e il diritto di riscatto ai sensi dell'articolo 39 della stessa legge. A tal fine la comunicazione del locatore di cui all'articolo 38, commi primo e secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato ».

**3. 10.**

Vigneri.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Nel caso di trasferimento di beni immobili ad uso residenziale non locati, il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sugli stessi. A tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti nel territorio di cui al comma 1, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio. Il diritto di prelazione di cui al presente comma è esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere a favore degli aventi diritto mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto ».

\* **3. 11.**

Turroni, Dorigo.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il

secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Nel caso di trasferimento di beni immobili ad uso residenziale non locati, il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sugli stessi. A tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti nel territorio di cui al comma 1, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio. Il diritto di prelazione di cui al presente comma è esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto ».

\* **3. 14.**

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Al comma 5, capoverso 4, sostituire le parole: e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994 con le seguenti: , di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.*

**3. 22.**

La Commissione.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

**3. 23.**

La Commissione.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.**

Turroni, Scalia.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 con le seguenti: 30 giugno 1995.*

**4. 2.**

Turroni, Scalia.

ART. 5.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: a titolo gratuito con le seguenti: a titolo oneroso.*

**5. 1.**

La Commissione.

ART. 5-bis.

*Sopprimere il comma 2.*

**5-bis. 1.**

La Commissione.

ART. 6.

*Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.*

**6. 3.** Lenti, Dorigo, Sciacca, Scotto di Luzio.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi gli atti, i rapporti e gli effetti prodotti dalla citata disposizione.*

**6. 4.**

Vigneri.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, provvede mediante la costituzione di un'apposita struttura operativa denominata « Ufficio speciale per Venezia » la composizione ed il funzionamento del quale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di*

concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. L'Ufficio opera d'intesa con le amministrazioni interessate e ha sede a Venezia.

*2-ter. La dotazione organica complessiva dell'Ufficio speciale per Venezia è stabilita in venti unità, con lo stato giuridico di dipendenti pubblici. Detto personale è collocato ai fini giuridici ed economici nel comparto della ricerca previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal relativo decreto presidenziale attuativo. Per il primo funzionamento dell'ufficio il Ministro dell'ambiente provvederà alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento di personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato o enti pubblici che esercitano funzioni relative alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per Venezia.*

*2-quater. Il personale e le strutture di cui al comma 2-bis confluiranno nell'Agenzia per Venezia prevista dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.*

**6. 1. (nuova formulazione)**

Turroni, Scalia.

ART. 6-bis.

*Sopprimerlo.*

**6-bis. 1.**

Governo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1.*

**6-bis. 2.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

**ART. 6-ter.**

1. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Il compendio demaniale denominato ex scalo di S. Marta e di S. Basilio individuato al foglio 14 con i mappali 3268, 3884, 2829, 3286, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 2745, 2748, 2746, 2743, 2747, 2741, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3889, 3293, 1231, 1238, 1209, 2573, 1205, 1199, 1242, 3297, 3257, 1266, 1270, 3256, 3296, 3295, 3885, 3285, 3283, 3298, è trasferito in proprietà al comune di Venezia per essere destinato anche alle finalità di cui al comma 2 e alle funzioni urbane di residenza e servizi. Per il pagamento del corrispettivo fissato per il trasferimento potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità. Il complesso immobiliare Manifattura tabacchi di proprietà dello Stato è trasferito in proprietà al comune di Venezia sulla base del corrispettivo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale, per essere destinato ad uffici giudiziari ».

**6-bis. 04.**

Vigneri, Castellani.

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

**ART. 6-ter.**

1. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3. Il compendio demaniale denominato ex scalo di S. Marta e di S. Basilio individuato al foglio 14 con i mappali 3268, 3884, 2829, 3286, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 2745, 2748, 2746, 2743, 2747, 2741, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3889, 3293,

1231, 1238, 1209, 2573, 1205, 1199, 1242, 3297, 3257, 1266, 1270, 3256, 3296, 3295, 3885, 3285, 3283, 3298, è trasferito, parte in proprietà al comune di Venezia per essere destinato anche alle finalità di cui al comma 2 e alle funzioni urbane di residenza e servizi, verso un corrispettivo fissato dall'ufficio tecnico erariale per il cui pagamento potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità; parte alle università veneziane, in concessione perpetua ai sensi dell'articolo 46 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4. Con successiva convenzione lo Stato, l'università Ca' Foscari di Venezia, l'Istituto universitario di Architettura di Venezia e il comune di Venezia determinano entro tre mesi i mappali da assegnare a ciascuno dei destinatari e il prezzo del trasferimento in proprietà.

4. Il complesso immobiliare Manifattura tabacchi di proprietà dello Stato è trasferito in proprietà al comune di Venezia sulla base del corrispettivo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale, per essere destinato ad uffici giudiziari ».

**6-bis. 05.**

Vigneri, Castellani.

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

**ART. 6-ter.**

1. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Il compendio demaniale denominato ex scalo di S. Marta e di S. Basilio individuato al foglio 14 con i mappali 3268, 3884, 2829, 3286, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 2745, 2748, 2746, 2743, 2747, 2741, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3889, 3293, 1231, 1238, 1209, 2573, 1205, 1199, 1242, 3297, 3257, 1266, 1270, 3256, 3296, 3295, 3885, 3285, 3283, 3298, è trasferito in parte

alle università veneziane in concessione perpetua secondo le disposizioni di legge ed in parte in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità di cui al comma precedente e a funzioni urbane (residenza e servizi). Per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità ».

**6-bis. 01** (nuova formulazione).

Turroni, Scalia.

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

ART. 6-ter.

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« g) compendio demaniale denominato ex scalo di S. Marta e di S. Basilio individuato al foglio 14 con i mappali 3268, 3884, 2829, 3286, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 2745, 2748, 2746, 2743, 2747, 2741, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3889, 3293, 1231, 1238, 1209, 2573, 1205, 1199, 1242, 3297, 3257, 1266, 1270, 3256, 3296, 3295, 3885, 3285, 3283, 3298 ».

**6-bis. 02.**

Turroni, Scalia.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

a predisporre entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un disegno di legge volto a realizzare un testo unico nel quale siano raccolte e coordinate le disposizioni legislative speciali per Venezia.

(9/2346/1). Castellani, Cavaliere, Dorigo, Menegon, Perale, Vigneri, Cecconi, Pezzoli.

(Testo così riformulato nel corso della seduta).

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione n. 2346,

rilevata l'urgente necessità di reperire idonee sedi per gli uffici giudiziari della città di Venezia,

invita il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative per trasferire al comune di Venezia il complesso immobiliare della Manifattura Tabacchi che lo destinerà a sede di tali uffici.

(9/2346/2) « Vigneri, Perale, Castellani, Dorigo, Cavalieri ».



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valedoli  
nella seduta del 9 maggio 1995.**

Andreatta, Bergamo, Bindi, Cipriani, Collavini, Evangelisti, Ferrara, Galan, Ghigo, Grimaldi, Innocenzi, Li Calzi, Liotta, Maiolo, Martino, Menegon, Mirone, MorSELLI, Nan, Nuvoli, Palumbo, Pilo, Stornello.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 8 maggio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SIMEONE: « Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania » (2488);

SIMEONE: « Istituzione in Benevento di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni » (2489);

DE JULIO: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di conferimento delle supplenze ai ricercatori confermati » (2490).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 1-104-328-765-847-909-1073. — Iniziativa popolare; Senatori SALVATO ed

altri; SMURAGLIA ed altri; MULAS ed altri; MARCHINI ed altri; SPISANI ed altri; SALVATO: « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2491);

S. 1336. — Senatori SALVATO ed altri: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive » (approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2492).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 maggio 1995, ha trasmesso copia del « Bollettino 1993 » concernente la situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 30 marzo 1995, copia della sentenza n. 94 del 20 marzo 1995 (doc. VII, n. 344), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione siciliana (Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione siciliana, di cui al precedente capoverso, sollevata dal Commissario dello Stato per la regione siciliana, in riferimento all'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto della regione siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione siciliana (Integrazioni alle leggi regionali 1° agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca), approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, sollevate dal Commissario dello Stato per la regione siciliana, in riferimento agli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione siciliana, di cui al precedente capoverso, sollevata dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'articolo 11 della Costituzione, per violazione dell'articolo 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea »;

con lettera in data 7 aprile 1995, copia della sentenza n. 115 del 23 marzo 1995 (doc. VII, n. 357), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17-*quinquies* del testo unico di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico menzionato, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8-*bis* della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui prevede che è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma medesima;

non fondata ogni altra questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17-*quinquies* del testo unico di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana con il ricorso in epigrafe »;

con lettera in data 14 aprile 1995, copia della sentenza n. 125 del 5 aprile 1995 (doc. VII, n. 359), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati mi-

norenni), nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato.

Visto l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato »;

con lettera in data 14 aprile 1995, copia della sentenza n. 126 del 5 aprile 1995 (doc. VII, n. 360), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente »;

con lettera in data 27 aprile 1995, copia della sentenza n. 134 del 20 aprile 1995 (doc. VII, n. 364), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale della legge della regione Basilicata intitolata "Norme di perequazione per il personale destinatario della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41, concernente l'inquadramento del personale messo a disposizione della regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616", riapprovata dal Consiglio regionale il 15 novembre 1994 ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 99 del 22 marzo 1995 (doc. VII, n. 345), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, IV sezione giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 100 del 22 marzo 1995 (doc. VII, n. 346), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, formulare alla regione Umbria le richieste di cui alla nota del 25 febbraio 1994, e segnatamente: a) la trasmissione, per ogni consulenza, di copia dell'atto deliberativo, corredato del relativo documento istruttorio; b) la comunicazione delle generalità complete di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio eventuale dissenso; c) la comunicazione delle generalità complete dei responsabili dei documenti istruttori;

che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale della corte dei conti per l'Umbria, richiedere l'attuale residenza dei responsabili dei documenti istruttori, sempreché non siano attualmente in servizio, e di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio dissenso e, consequenzialmente, annulla *in parte qua* la nota del Procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria del 25 febbraio 1994, indicata in epigrafe »;

n. 101 del 22 marzo 1995 (doc. VII, n. 347), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2126 e 2129 del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in epigrafe;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal nominato Tribunale con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 102 del 22 marzo 1995 (doc. VII, n. 348), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, il potere di vietare lo stabilimento di succursali di banche nel territorio della regione siciliana, essendo cessati i poteri già attribuiti in materia alla stessa regione; con la conseguente possibilità per la Banca d'Italia di intrattenere direttamente e in esclusiva i rapporti con le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli »;

n. 103 del 22 marzo 1995 (doc. VII, n. 349), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 4, dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal TAR della Liguria, dai pretori di Roma, di Chieti, di Vallo della Lucania e di Salerno, con le ordinanze in epigrafe »;

n. 104 del 22 marzo 1995 (doc. VII, n. 350), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'articolo 63 del codice penale militare di pace e dall'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento

penitenziario militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata, in riferimento all'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di sorveglianza con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 105 del 23 marzo 1995 (doc. VII, n. 351), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione"), sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 107 del 23 marzo 1995 (doc. VII, n. 352), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 108 del 23 marzo 1995 (doc. VII, n. 353), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, 61, 68

e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9, 41 e 42 della Costituzione, dal Presidente istruttore del tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 109 del 23 marzo 1995 (doc. VII, n. 354), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato nominare unilateralmente il Presidente della Commissione paritetica prevista dall'articolo 107, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e consequenzialmente annulla il decreto 24 agosto 1994 del Ministero per la funzione pubblica;

inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con i ricorsi di cui in epigrafe, in relazione al decreto del ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 »;

n. 110 del 23 marzo 1995 (doc. VII, n. 355), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione dal tribunale di Milano, con le ordinanze in epigrafe »;

n. 111 del 23 marzo 1995 (doc. VII, n. 356), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 119 del 3 aprile 1995 (doc. VII, n. 358), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con le ordinanze di cui in epigrafe »;

n. 127 del 5 aprile 1995 (doc. VII, n. 361), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali;

che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, introdurre prescrizioni per fronteggiare detto stato di emergenza che conferiscano ad organi amministrativi poteri d'ordinanza non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale, senza prevedere, inoltre, l'intesa per la programmazione generale degli interventi;

conseguentemente, annulla l'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, nella parte in cui non prevede l'intesa con la regione per quanto attiene alla predisposizione, da parte del Commissario delegato, del programma degli interventi, nei termini precisati in motivazione; e l'articolo 2 della stessa ordinanza, nella parte in cui si prevede la deroga, per intero, dei seguenti atti normativi: legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6; legge 8 giugno 1990, n. 142; legge 5 gennaio 1994, n. 36; legge regione Puglia 4 marzo 1975, n. 24, e successive modificazioni; legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109; decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; norme, statali e regionali, in materia di avviamento al lavoro; norme, statali e regionali, sull'espropriazione »;

n. 128 del 5 aprile 1995 (doc. VII, n. 362), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 61, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevate, in riferimento agli articoli 24, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 129 del 5 aprile 1995 (doc. VII, n. 363), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), in riferimento agli articoli 3, 97, 24, 35 e 25 (*recte*: 27) della Costituzione, sollevata dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 135 del 20 aprile 1995 (doc. VII, n. 365), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di giudice per l'udienza preliminare con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 136 del 20 aprile 1995 (doc. VII, n. 366), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 143 del 4 maggio 1995 (doc. VII, n. 367), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 47 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 144 del 4 maggio 1995 (doc. VII, n. 368), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*alla I Commissione* (doc. VII, nn. 346, 354, 357);

*alla II Commissione* (doc. VII, nn. 355, 356, 358, 359, 363, 365, 366, 368);

*alla IV Commissione* (doc. VII, n. 360);

*alla VI Commissione* (doc. VII, n. 367);

*alla IX Commissione* (doc. VII, n. 344);

*alla XI Commissione* (doc. VII, nn. 345, 347, 349, 362, 364);

alla XII Commissione (doc. VII, nn. 351, 352);

alla I Commissione e alla VI Commissione (doc. VII, n. 348);

alla I Commissione e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 361);

alla II Commissione e alla IV Commissione (doc. VII, n. 350);

alla VII Commissione e alla X Commissione (doc. VII, n. 353);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione delle legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 6 aprile 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica,

sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro della difesa ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea in ausiliaria Riccardo Musci a Vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'8 maggio 1995, a pagina 4203, seconda colonna, quinta riga, la parola « Castelli » è sostituita dalla seguente: « Caselli ».

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*

*Stampato su carta riciclata ecologica*

ALA12-176  
Lire 1600